

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
(Provincia di Parma)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER I COMUNI DI LANGHIRANO, LESIGNANO DE' BAGNI, NEVIANO DEGLI ARDUINI, PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA

Rep. n. 8 del 31/3/2014

Il giorno 31 marzo del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Montana Appennino Parma Est con la presente convenzione, tra i signori:

- **Bovis Stefano**, nato a Langhirano il 10 agosto 1952 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LANGHIRANO** (codice fiscale: 00183800341), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 24 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Cavatorta Giorgio**, nato a Fornovo di Taro il 14 marzo 1958 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI** (codice fiscale: 00167930346), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Garbasi Alessandro**, nato a Parma il 25 maggio 1983, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI** (codice fiscale: 00215930348), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Maggiali Giorgio**, nato a Palanzano il 18 settembre 1945, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI Palanzano** (codice fiscale: 00452160344), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Bodria Amilcare** nato a Parma il 13 settembre 1950 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA** (codice fiscale: 00241790344), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Bovis Stefano**, nato a Langhirano il 10 agosto 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST** (codice fiscale: 02706560354), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 3 del 16 dicembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo rogato dall'Ufficiale Rogante dell'Ente Dott. Delio Folzani in data 9 dicembre 2013 repertorio nr. 1 i Comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano Val Parma hanno costituito l'Unione Montana Appennino Parma Est in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. 21/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art.

19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 co. 28 del D. L.78/2010 convertito con la L.122/2010;
- visti gli artt 6 e 7 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo territoriale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informatico Associato (di seguito SIA).
- 2) Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).
- 3) Per la gestione dei servizi informatici, il trasferimento della funzione deve intendersi in modo complessivo e riferito al sistema informatico dell'Unione e localmente dei singoli Enti.

ART. 2 – IL SIA

- 1) Sono attività in capo al SIA:
 - a. Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
 - b. Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione e dei comuni aderenti;
 - c. Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;

- d. Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
- e. Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
- f. Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome degli Enti aderenti oggetto di fruizione, comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone del punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- g. gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- h. Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
- i. Rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- j. Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
- k. Gestire il CED sovracomunale e dei Comuni, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto indicato al successivo art 3;
- l. Gestire il Sistema Informativo Territoriale dell'unione, come definito al successivo articolo 4;
- m. Evolvere il portale web dell'Unione e dei Comuni con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;
- n. Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed Intercenter laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
- o. Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
- p. Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
- q. Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
- r. Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione;

2) Il presidente dell'Unione nomina il responsabile del SIA al quale sono attribuite tutte le funzioni individuate dall'art.107 del testo unico degli Enti Locali (D.Lgs

267/2000) oltre a rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione e per i comuni in ambito Community Network Emilia-Romagna.

ART. 3 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

- 1) Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
- 2) Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.

ART. 4 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

- 1) Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:
 - a. il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;
 - b. l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;
 - c. Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.
- 2) Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:
 - a. utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;
 - b. elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
 - c. gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali
 - d. Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
 - e. Pubblicazione di strumenti urbanistici;
 - f. Raccolta ed organizzazione di dati, informazioni, notizie relative al catasto regionale delle infrastrutture di rete, nonché alla disponibilità di siti funzionali all'evoluzione delle reti a banda larga ed ultralarga;
- 3) A livello organizzativo si può costituire, all'interno del SIA, una unità preposta al Sistema Informativo Territoriale.

ART. 5 - TRASVERSALITA' DEL SIA

Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione.

ART. 6 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

- 1) Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
- 2) Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
- 3) I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- 4) L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
- 5) L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
- 6) L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
- 7) L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 7 - MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione decorre con la sottoscrizione della presente convenzione, mentre l'operatività della convenzione decorre dalla nomina del responsabile SIA che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
2. Dalla data della nomina del responsabile SIA l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. Per il corretto svolgimento delle attività di cui all'art.1 i Comuni si impegnano a:
 - garantire l'accesso dei tecnici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
 - ospitare e fornire alimentazione elettrica ad attrezzature informatiche e telematiche dell'Unione necessarie per il migliore espletamento del servizio;
 - provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i comuni stessi;

4. In relazione alle materie oggetto del presente conferimento gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti
5. La giunta ed il consiglio si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art.20 1°co. della l.r.21/2012 .
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
7. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 10 e 11 della presente convenzione.

Art. 8 – DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informatici, informativi, telematici e di e-government indicate nel precedente art. 2, verrà definita dalla giunta dell'Unione.
2. Considerata la natura specialistica delle professionalità necessarie, effettuata una preventiva verifica tra il personale dei Comuni e della disciolta Comunità Montana, l'unione può conferire incarichi specialistici in base alla normativa vigente.

Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I costi globali per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.
2. Il bilancio del servizio sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di servizio annuale di previsione del servizio viene approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento approvate. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno comunicazione ai Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la

disponibilità finanziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.
4. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.
5. Nel caso di servizi aventi articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali.
6. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
7. I comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11.
8. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene con i seguenti criteri, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate su proposta della Giunta dell'Unione:
 - per il 20% della spesa da dividersi in parti uguali;
 - per il 80% in base al numero degli abitanti del Comune.Le quote a carico dei Comuni aderenti all'Unione saranno ridotte di un importo pari all'eventuale contributo Regionale trasferito all'Unione per la gestione in oggetto, con lo stesso criterio utilizzato per il riparto delle spese.
9. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza trimestrale.
10. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
11. Gli eventuali proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al

bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

Art. 10 – SEDE

1. La sede del servizio è situata presso la sede dell'Unione Montana Appennino Parma Est .
2. In ogni Comune costituente l'Unione potrà essere individuato un referente che funga da interfaccia unica tra Comune e gestione sovracomunale, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione Montana Appennino Parma Est.

ART. 11 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.
8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 12 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una eventuale quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 13 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'art.30 della l.r.21/2012 e ha durata pari a quella dell'Unione.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste

dall'ordinamento.

ART. 14 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i

